



COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Allegato Delibera di C.C. n. 44 del 19 .11. 2 0 13 "Approvazione
definitiva Piano Regolatore Cimiteriale"

Modificata con Delibera di C.C. 13 del 09/02/2015

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 6 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 7 - Osservazione dei cadaveri e depositi

Art. 8 - Autorizzazione per la sepoltura e per la cremazione

Art. 9 - Riscontro diagnostico

CAPO III - FERETRI

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro Art. 11

-Chiusura del feretro

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI** Art. 14 - Trasporti

funebri

Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso Art. 16 -

Orari dei trasporti Art. 17 - Norme generali per i

trasporti Art. 18 - Riti religiosi Art. 19 - Trasferimento

di salme senza funerale

Art. 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività Art. 21 - Trasporto da e per altri

Comuni per seppellimento o cremazione Art. 22 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero Art. 23 - Trasporti

all'estero o dall'estero Art. 24 - Trasporto di ceneri e resti **TITOLO II**

CAPO I - Cimiteri

Art. 25 - Disposizioni generali - Vigilanza Art. 26 -

Reparti speciali nel cimitero

Art. 27 - Ammissione nel cimitero

Art. 28 - Ammissione nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 29 - Disposizioni generali

Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 - Inumazione

Art. 32 - Cippo, copri tomba, lapidi

Art. 33 - Tumulazione

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 36 - Esumazioni straordinarie.

Art. 37 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni - Tariffe Art. 39 -

Raccolta delle ossa

Art. 40 - Oggetti da recuperare Art. 41

-Disponibilità dei materiali Art. 42 - Rifiuti

cimiteriali

CAPO V - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE

DELLE CENERI

Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 44 - Cremazione di cadavere

Art. 45 - Cremazione di ossa e resti mortali

Art. 46 - Affidamento delle ceneri

Art. 47 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 48 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 49 - Sanzioni amministrative

Art. 50 - Senso comunitario della morte Art. 51 - Registri delle urne cimiteriali Art.

52 - Procedura

Art. 53 - Deposito provvisorio

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 54 - Orario

Art. 55 - Disciplina dell'ingresso Art. 56 -Divieti

speciali Art. 57 - Riti funebri

Art. 58 - Epitaffi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Art. 59 - Fiori e

piante ornamentali Art. 60 - Materiali ornamentali **TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I -**

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 61- Sepolture private

Art. 62 - Durata delle concessioni per le sepolture private Art. 63 - Modalità

di concessione per le sepolture private Art. 64 - Uso delle sepolture private

per famiglie e collettività Art. 65 - Manutenzione delle sepolture private Art.

66 - Costruzione dell'opera - Termini **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI,**

RINUNCE Art. 67 - Divisione - Subentri

Art. 68 - Rinuncia a concessione di sepolture individuali

Art. 69 - Rinuncia a concessione di sepolture per famiglie e collettività

Art. 70 - Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 71 - Revoca

Art. 72 - Decadenza

Art. 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 74

-Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE FUNEBRI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 75 - Accesso al cimitero

Art. 76- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private Art. 77 -Responsabilità -

Deposito cauzionale Art. 78 - Recinzione di aree - Materiali di scavo Art. 79 - Introduzione e

deposito materiali Art. 80 - Orario di lavoro

Art. 81 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Art. 82 - Vigilanza Art. 83 -

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri **CAPO II - IMPRESE FUNEBRI** Art. 84 - Funzioni - Licenza Art. 85

- Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 86 - Sepoltura di cittadini illustri o benemeriti Art.

87 - Mappa

Art. 88 - Annotazioni in mappa

Art. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art. 90 - Schedario dei defunti

Art. 91 - Scadenario delle concessioni **CAPO II - ILLUMINAZIONE VOTIVA** Art. 92 -

Forma di gestione

Art. 93 - Oggetto

Art. 94 - Modalità di accesso

Art. 95 - Durata

Art. 96 - Tariffe

Art. 97 - Modalità di pagamento Art. 98 - Modalità del servizio Art. 99 - Divieti Art. 100 - Reclami e rimborsi

CAPO III- NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 101 - Richiesta servizi

Art. 102 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 103 - Sanzioni

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al TITOLO VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e alla L.R. 17 agosto 2010, n. 18, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte della persona e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, su trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, conservazione e dispersione ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme consentite dalla legge compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere , avvalendosi dei servizi competenti individuati dalla Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all' interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l' attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell' autorizzazione ad operare all' interno dei cimiteri.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Ai sensi dell' art. 6 del DL. n. 55/1983 convertito In legge n. 131 del 26.04.1983, i servizi cimiteriali sono compresi tra i servizi a domanda individuale.

In attuazione di quanto previsto dall' art. 1, c. 7-bis, del D.L. 392/2000, convertito in legge n. 26 del 28.02.2001, tutti i servizi cimiteriali sono a pagamento. Sono gratuiti:

1. solamente i servizi di cremazione delle salme, di inumazioni ed esumazioni ordinarie in campo comune o loculi effettuate in favore di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. In ogni caso l' effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comprende il servizio di trasporto della salma o delle ceneri.

2. la fornitura del feretro, il trasporto, le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) e le spese di esumazione ed estumulazione ordinaria per le salme di persone non abbienti, seguite dai servizi sociali del Comune e di cui non sia stata riscontrata l' esistenza in vita di parenti prossimi, previa

richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

3. Tra i servizi gratuiti sono compresi, ove esistenti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

4. Il diritto fisso, nella misura stabilita dal tariffario comunale, è dovuto per tutti i trasporti a pagamento effettuati nel territorio comunale, per tutti i trasporti di salme provenienti da altri Comuni o Stati, per tutti i trasporti di salme destinate ad altri Comuni o Stati.

5. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:

- a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
- b) i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri;
- c) i trasporti di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo privato richiesti dall' Autorità Giudiziaria, dal luogo di rimozione al Cimitero Comunale o da altro locale adibito a deposito di osservazione;

4. Per tutti i servizi a pagamento le tariffe sono stabilite con separato atto dell' Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Cimitero Comunale è tenuto il registro delle operazioni cimiteriali, di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 Settembre 1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 come integrata e modificata dalla L.R. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

CAPO II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA ARTICOLO 6

Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi Ai sensi del D.P.R.

n. 396 del 3.11.2000, art. 72:

1. la dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato rinvenuto.
2. la dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. in caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 del citato D.P.R. n. 396/2000.
4. I medici curanti debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, effettuare la denuncia di morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT. La scheda deve contenere, oltre ai dati anagrafici, l'intero processo morboso che ha condotto al decesso, specificando la causa iniziale, intermedia, terminale e gli altri stati morbosi rilevanti. L'Ufficiale di Stato civile completa la scheda con le informazioni anagrafiche e demo sociali (grado di istruzione, posizione professionale, attività economica per i decessi oltre il primo anno di vita; informazioni relative al parto e ai genitori del deceduto per i decessi nel primo anno di vita).
5. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico della patologia che ha portato alla morte e del suo decorso, indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso. Pertanto anche un medico diverso dal medico di famiglia può rivestire la qualifica di curante.
6. In caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al punto 10 del presente articolo.
7. L'obbligo della denuncia della causa di morte incombe anche sui medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o autopsie per riscontri diagnostici.

9. Nel caso di morte per malattia infettiva, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria, deve darne immediata comunicazione alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

10. Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all' autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

10. Il medico necroscopo è nominato dalla Azienda Sanitaria. Negli ospedali il medico necroscopo è il direttore sanitario o altro medico da lui delegato.

11. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e la sua causa, redigendo apposito certificato.

12. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 (decapitazione, maciullamento, accertamento di morte mediante l' ausilio di elettrocardiografo, malattia infettiva-diffusiva) e comunque non dopo le 30 ore. In caso di morte improvvisa o morte

apparente, l' osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l' ausilio di elettrocardiografo.

13. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all' autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' unità sanitaria locale competente per territorio.

14. Salvo diverse disposizioni dell' autorità giudiziaria, l' Azienda Sanitaria incarica dell' esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 7 *Osservazione dei cadaveri e depositi*

1 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

5. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

6. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185

8. Il Cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dal comma 5. funziona come tale la camera mortuaria. In tale caso il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui al comma 4 e sottoposto alla sorveglianza di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Nel deposito di osservazione e nell' obitorio, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche ai familiari del defunto; può essere consentito l' accesso ai familiari solo previa autorizzazione del Responsabile Cimiteriale o dell' Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

**ARTICOLO 8 *Autorizzazione per la sepoltura e per la
cremazione***

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell' Ufficiale dello stato civile, rilasciata, in carta semplice e senza spesa, in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all' art. 6 punto 13.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, della Legge n. 130/2001 e della L.R. 17 agosto 2010, n. 18.
4. L' Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l' autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta (vedi art. 6 punto 11 e 7 punto 1) nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
5. Se il Sindaco, o l' Ufficiale dello stato civile delegato, nel prendere visione del certificato necroscopico, rilevi che vi sia indicato qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. In questo caso il permesso di seppellimento è rilasciato a seguito di nulla osta dell' Autorità Giudiziaria (Art. 76 - del D.P.R. 03.11.2000 n° 396).
6. Per i prodotti abortivi e feti, di cui all' art. 7, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 285/1990, il permesso di seppellimento è rilasciato dall' Azienda Sanitaria.
7. Le parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori, le parti di essi) possono essere sepolte (tumulate o inumate) o cremate. L' autorizzazione al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall' Azienda Sanitaria competente per territorio.
8. I resti mortali (cioè gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi così definiti dalla Circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità e dal D.P.R. n. 254/2003) risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, possono essere sepolti o cremati. Le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune nel quale devono essere esumati o estumulati, e,

relativamente alle autorizzazioni alla cremazione, sono rilasciate dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sottostando alle disposizioni della legge 30.03.2001 n.130 e della L.R. 17.08.2010 n.18.

9. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che all' Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Azienda Sanitaria. Gli stessi possono essere altresì cremati. L' autorizzazione alla cremazione compete anch' essa all' Azienda Sanitaria.

10. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura (*o cremati*) anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

11. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall' espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento o cremazione alla Azienda Sanitaria accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

12. Per tutti i casi particolari, non previsti si rimanda al D.P.R. n. 285/1990 e al D.P.R. 3.11.2000 n. 396 " Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello stato civile a norma dell' art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127" .

ARTICOLO 9

Riscontro

diagnostico

1. Per il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli artt. da 37 a 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

CAPO III FERETRI ARTICOLO 10

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

2. In ciascun feretro può essere deposta una sola salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si osserverà quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, si osserverà quanto disposto dal D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 11

Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell' Impresa Funebre che provvederà, per ciascuna operazione, alla redazione di un' apposita " Attestazione di chiusura del Feretro" dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d' arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. e CIRCOLARE MINISTERO SANITA' 24 Giugno 1993, N. 24; dall'attestazione deve risultare anche la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l' identificazione del cadavere.

2. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti che accompagnano il defunto, da consegnare agli addetti del Cimitero di destinazione al momento dell' ingresso.

ARTICOLO 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono determinati in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice; ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n.

285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo punto 4 potranno essere inumati se rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo,

c) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 km, all'estero o dall'estero, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero, salvo nei casi di inumazione per i quali la cassa di metallo deve essere esterna;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10.9.1990 n°. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se la salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura e, se del caso, provvedere al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm., da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato.

4. Se la salma proviene da altro Comune, l' autorizzazione alla sepoltura è subordinata alla verifica della rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato, e qualora non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per il comune di partenza si osservano le disposizioni di cui all' art. 8 del D.P.R. 10.09.90 n. 285; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella parte superiore della cassa metallica tagli di opportune dimensioni, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

- a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
- b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l' uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:
- l' uso dell' originario feretro, ove possieda ancora caratteristiche idonee;
 - l' uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm, casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;
 - è necessario che il contenitore di resti mortali riporti all' esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per l' identificazione;
 - per il trasporto dei resti mortali , ove sia stata rilevata la presenza di parte molli, è d' obbligo l' uso di feretro avente caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

ARTICOLO 13

- Piastrina di riconoscimento*** 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ARTICOLO 14

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.90 n. 285¹.
- La scelta dell' impresa di onoranze funebri, incaricata dell' esecuzione dei servizi, che costituiscono oggetto del presente Regolamento, è un diritto soggettivo del cittadino, il cui esercizio spetta, esclusivamente ed insindacabilmente, ai prossimi congiunti della persona deceduta.
-

ARTICOLO 15

Modalità del trasporto e percorso 1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio

- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie

Articolo 20 del D.P.R. 10.9.90 n. 285:

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Vedasi anche l'art. 21 del D.P.R. 10.9.90 n. 285:

- la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito laico o religioso

- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali soste per cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 16

Orari dei trasporti

1. E' il Sindaco o suo delegato che fisserà, di norma, l' ora dei trasporti funebri secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso; in caso di pluralità di richieste terrà conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti ed emetterà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
3. Il Sindaco dovrà prevedere che l'ingresso delle salme avvenga anche nelle ore pomeridiane, escluso i festivi.

ARTICOLO 17

Norme generali per trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge e del presente regolamento. Inoltre alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 salvo sia stata imbalsamata:
 - a) se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi;
 - b) negli altri mesi se, col mezzo prescelto, la località è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza;
 - c) quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra verrà conservata agli atti del servizio comunale. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave e per aereo, il Decreto emesso dal Sindaco ai sensi dell'art. 24 del DPR 285/90, deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 18

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 19

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco o suo delegato, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il deposito temporaneo della salma all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. Il trasferimento di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 20

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l' autorizzazione al trasporto è data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto in cassa regolamentare, seguendo le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 32 del D.P.R. 285/90.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si osserverà quanto disposto dall' art. 18, co. 3, del D.P.R. 285/90.

Trasporto da e per altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 15.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25, co. 1, e 25, co. 2, del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 22

Trasporto in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme e resti mortali assimilabili, nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato, a seguito di domanda degli interessati ai sensi dell'art. 24 del DPR 285/90.

ARTICOLO 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all' art. 25 e seguenti del D.P.R. 285/90 ed all' art.5 del Decreto 21/06/2004 dell' Assessorato alla Sanità, pubblicato sulla GURS n° 30 del 16/07/2004.
2. Se il trasporto è da o per Stato Estero, è il Sindaco o suo delegato, a rilasciare il passaporto mortuario o l'autorizzazione, rispettivamente se trattasi di Stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, o di Stato non aderente alla suddetta convenzione.

3. Ai fini del rilascio del passaporto mortuario per le salme da trasferire all' Estero, la documentazione da presentare al Sindaco è costituita da:

- domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire da parte dei familiari del defunto o da un incaricato dell' impresa di trasporti funebri;
- marca da bollo di valore legale corrente da applicare al passaporto mortuario;
- estratto dell' atto di morte;
- certificato rilasciato dall' unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990; in caso di morti di malattie infettive diffuse, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie, e quella di cui al comma 3 dell' art. 18 per la seconda ipotesi;
 - autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

4. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale provenienti da Stati aderenti alla convenzione di cui sopra, il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma deve provenire.

5. Per il trasporto di salme verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l' interessato, dovrà presentare al Sindaco del Comune ove trovasi la salma da trasferire la seguente documentazione:

- istanza in bollo;
- nulla osta per l' introduzione della salma da parte dell' Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta:
- certificato rilasciato dall' unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n.

285/1990;

in caso di morti di malattie infettive diffuse, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie, e quella di cui al comma 3 dell' art. 18 per la seconda ipotesi;

- estratto dell' atto di morte;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Sindaco, ricevuta la domanda corredata dalla documentazione suddetta, concede l' autorizzazione entro e non oltre 10 giorni.

6. Per l' introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l' interessato deve presentare all' Autorità Consolare dello Stato italiano territorialmente competente la seguente documentazione:

- istanza in bollo;
- estratto dell' atto di morte;
- certificato causa di morte;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria Estera dalla quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR n° 285/90;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente Autorità Estera di provenienza della salma;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L' Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione prodotta, trasmette l' istanza corredata dalla documentazione sopradetta al Sindaco del Comune dove la salma è diretta. Il Sindaco concede l' autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

7. Il passaporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l' Italia, approvata e resa esecutiva con R.D.

16/06/1938 n° 1055.

ARTICOLO 24 *Trasporto di*

ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e resti umani assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l' indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio competente.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede individuando il personale con le relative norme che ne regolano il reclutamento o a mezzo conferimento in appalto dei suddetti servizi.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e di resti anatomici, nonché le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 sono di competenza del personale addetto al cimitero. L' onere relativo è a carico dei richiedenti il servizio.
5. I seppellimenti saranno effettuati nelle ore antimeridiane di tutti i giorni ad eccezione del sabato, della domenica e di tutti i giorni festivi.
6. Le operazioni di cui al punto 4 sono a carico dell'interessato, i relativi lavori non possono essere eseguiti da imprese idonee nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 26 *Reparti speciali nel cimitero* 1. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico o appartenenti a particolari categorie come individuate dal successivo art. 86, fermo restando eventuali diversificazioni delle tariffe in relazione alla durata della sepoltura.

2. I resti anatomici, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari sono seppelliti mediante inumazione o in sepoltura privata.
3. Per l' inumazione possono essere istituiti appositi reparti speciali del cimitero.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti dal Sindaco, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

23

ARTICOLO 27

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone ovunque decedute.
2. Solo nei casi di estrema necessità la Giunta Comunale può vietare l' ingresso al Cimitero, per la inumazione o tumulazione, alle salme appartenenti a persone provenienti da altro

Comune.

Ammissione nei reparti speciali 1. Nei reparti speciali, eventualmente esistenti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 29 *Disposizioni generali*

1. Il cimitero è dotato di un campo comune destinato alle sepolture per inumazioni.
2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la sua ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori sono regolate dal capo XIV del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (artt. dal 68 al 75), nonché dalle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale
3. Compatibilmente con le esigenze di detto campo, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché dalle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale, nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

4. Apposito piano cimiteriale determina per le sepolture private, l'ubicazione, la misura

24

delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del successivo articolo.

ARTICOLO 30

Piano regolatore cimiteriale

1. Contestualmente all'adozione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, conforme al capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno 20 (venti) anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di postsalma per sepoltura a sistema di inumazioni e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campo di inumazione comune;
- b) campo per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionali);
- c) campo per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (opzionale);
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale -opzionale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie; h) ossario comune, i) cinerario comune.

25

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private.

6. Almeno ogni 10 (dieci) anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto, nell'ipotesi di cui all'art. 54 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990

n. 285.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 31 *Inumazione*

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione, previo pagamento della relativa tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 32 *Cippo, copri*

tomba, lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo costituito da un materiale resistente agli agenti atmosferici e portante numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ad 1/3 della superficie della sepoltura stessa e/o di una lapide di altezza massima di 90 cm dal piano di campagna. Può essere autorizzata la formazione di un piccolo recinto (cordonato) intorno alla tomba, purché le misure non superino i mt. 2,00 x 0,80, che lo spessore della lastra non superi i 3 cm. e la superficie superiore della tomba non sia coperta da alcuna struttura muraria. Il recinto non dovrà appoggiare su fondazione di alcun tipo.

All' interno del recinto non possono essere piantati alberi.

L' installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del manufatto fanno carico interamente sui richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione o in caso si verificano danni o avvallamenti, rotture ecc.. il Comune provvede al ripristino della situazione di decoro e/o alla rimozione delle strutture, previa diffida ai componenti della famiglia del defunto da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. I materiali posti sulle sepolture, allo scadere della concessione, qualora vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo, passano di proprietà del Comune.

4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ARTICOLO 33

Tumulazione

1. Costituiscono tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte -, costruite dal Comune o da concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo del presente regolamento e soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m., altezza 0,70 m. e larghezza 0,75 m. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6. I marmi apposti alla parete di chiusura delle sepolture devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 34 *Esumazioni ordinarie*

1. Nei cimiteri comunali il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono, pertanto, dopo un decennio dall'inumazione.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio (in caso di incompleta mineralizzazione), per un periodo di 5 anni in caso non si

ricorra all'impiego di sostanze biodegradabili e di 2 anni nel caso si faccia ricorso all'

impiego di dette sostanze.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di novembre a quello di febbraio.

5. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Dirigente del servizio competente, previa intesa con il Dirigente del servizio di igiene pubblica.

6. E' compito del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 35 *A vvisi di scadenza per esumazioni ordinarie* 1. Annualmente l' Ufficio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

ARTICOLO 36

Esumazionistraordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, eccezionalmente, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ad eccezione di quelle disposte dall' A.G.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che i competenti servizi della A.S.L. dichiarino che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine delle Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dei competenti servizi della A.S.L. o di personale tecnico da quest' ultimi delegati.

ARTICOLO 37 *Estumulazioni ordinarie e straordinarie*

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni, fatta salva la possibile necessità di conseguente inumazione a causa della mancata mineralizzazione, per il periodo di 5 anni in caso non si ricorra all' impiego di sostanze biodegradabili e di 2 anni nel caso si faccia ricorso all' impiego di dette sostanze.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine di Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a celle ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
6. Se il cadavere non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in almeno 10 anni nel caso di

successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco in conformità alle prescrizioni dei competenti servizi ASL. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 3 (tre) anni dalla precedente.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o suo delegato con proprio provvedimento.

ARTICOLO 38

Esumazioni ed estumulazioni - Tariffe

1. Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie è previsto il pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento di una somma stabilita in apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere del Tribunale richiedente la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

4. Per le estumulazioni straordinarie è inoltre previsto, a carico dei richiedenti, il pagamento dei diritti per le prestazioni sanitarie ASL.

ARTICOLO 39

Raccoltadeleossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o la cremazione.

ARTICOLO 40 *Oggetti*

da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale incaricato del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti, unitamente ad una copia del verbale di consegna che viene redatto dal personale del cimitero.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere prelevati dal personale incaricato del

venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documentazione, di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente del servizio competente, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di parenti di 2° (secondo) grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Materiali, che costituiscono ricordi strettamente personali, che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

ARTICOLO 42

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell' art. 184 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e definiti dall' art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. 15.07.2003, n. 254 come segue:

a) rifiuti da esumazioni ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es .Maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione sopra descritti devono essere gestiti in maniera separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo dal D.P.R. n.

3. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all' art. 2, comma 1, lettera f), numero 1) del D.P.R. n. 254/2003, possono essere riutilizzati all' interno della stessa struttura cimiteriale oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

4. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all' art. 2 comma1, lettera f), numero 2) del D.P.R. n. 254/2003.

5. I materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviati ad auto-compostaggio per l' utilizzazione del compost nell' ambito cimiteriale oppure essere avviati per lo smaltimento in impianti autorizzati.

CAPO V

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la L.R. 17 agosto 2010, n. 18. " Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri" disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l' affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

ARTICOLO 43

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali o delle ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

ARTICOLO 44

Cremazione di cadavere

1. La cremazione dei cadaveri, previa autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile, deve avvenire sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta o Ente che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta o Ente che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell' associazione o Ente, così come la certificazione della regolarità dell' iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest' ultimo caso l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell' autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all' Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
5. L' autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all' Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell' Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l' esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all' esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ARTICOLO 45 *Cremazione di ossa e resti mortali*

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo

i i n n o r i n r l n H i " I H o r i n i r \ H Q e t i i m i i l o - 7 i r \ n i A l l' - H i i n n a r i n r l n H i O d o n n i A l l' e t e r n i a a o o a - a o \ V \ i o t i

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell' assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l' A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 3, non è necessaria la documentazione comprovante l' esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

ARTICOLO 46

Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi della L.R. 17 agosto 2010, n. 18. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria ai sensi della L.R. 17 agosto 2010, n. 18.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

essere disposta la tumulazione o l' inumazione dell' urna negli appositi spazi e manufatti posti all' interno del cimitero.

ARTICOLO 47

Modalità di conservazione delle ceneri 1.

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

a1. La tumulazione è effettuata a richiesta degli interessati e in base a concessione. L'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune, se esistente. a2. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo.

a3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che

comprovi di essere associazione riconosciuta o Ente di fatto a termine del Codice Civile, costruiti in aree in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

a4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari **b) Inumata**

in area cimiteriale:

b1. L' inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

b2. La durata dell' inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

b3. Le fosse per l' inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d' obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l' urna ed il piano di campagna del campo. b4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

b5. L' urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. b6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

d. **Consegnata al soggetto affidatario** di cui all'articolo 46 del presente Regolamento.

ARTICOLO 48

Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La

dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) nell' area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale individuata con specifico atto;
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada²).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ARTICOLO 49 Sanzioni Amministrative 1 .La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 48 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le violazioni di cui all' art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

ARTICOLO 50 Sensocomunitariodelamorte 1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto al precedente articolo 46, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge L.R. 17 agosto 2010, n. 18 , é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell' affidatario

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

ARTICOLO 51 *Registri delle urne cimiteriali* 1. E' predisposto apposito Registro delle urne cimiteriali nel quale deve essere evidenziato:

- a) l' affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l' urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente;
- b) i dati del defunto cremato;
- c) il luogo di dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 52

Procedura

1. La procedura per la concessione dell' autorizzazione all' affidamento delle ceneri si avvia con la presentazione di un' istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius o dalle persone desunte dall' art.3 comma 1 lett. b punto 3, della legge n° 130 del 30/03/2001 ,e della L.R. 17 agosto 2010, n. 18 . Nell' istanza dovranno essere contenuti:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l' accettazione degli eventuali controlli da parte dell' Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell' urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell' urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell' urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall' Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'assunzione dell'obbligo di informare l' Amministrazione Comunale della variazione della residenza. L' affidatario dovrà, comunque, contrarre gli obblighi previsti dagli articoli 337, 343 e 394 del r.d. n° 1265/1937 e dall' art. 51 del D.P.R. 285/90.

della L.R. 17 agosto 2010, n. 18, si avvia con la presentazione dell' istanza da parte dei soggetti sopra individuati come affidatari. ella istanza dovranno essere contenuti:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l' urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'autorizzazione dell' Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall' Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 53

Deposito provvisorio

E' consentito il deposito gratuito per un periodo massimo di 12 mesi dell' urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l' affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d' ufficio al cinerario comune, se presente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ARTICOLO 54

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L' arrivo delle salme dovrà avvenire compatibilmente con quanto stabilito all' art. 16 del presente Regolamento.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell' orario di chiusura.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 55

Disciplina dell'ingresso

. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni emotive non consone al luogo;
- b) alle persone vestite in modo non consono al luogo;
- c) a coloro che richiedono elemosina;

2. Per motivi di salute, età o condizioni fisiche, il Responsabile dell'ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli propri o in dotazione al Cimitero.

ARTICOLO 56

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare e parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati ai sensi dell'articolo precedente;
 - c) entrare con animali di qualunque genere;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamentazioni, lapidi; f) spargere ghiaia o sassolini nei vialetti circostanti le tombe;
 - g) porre lumini a cera o a olio, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto sui pavimenti di blocchi o cappelle;
 - h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell' Ufficio competente;
 - l) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - m) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in particolare con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari.
 - n) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell' Ufficio competente;
 - o) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - p) turbare il libero svolgimento dei cortei funebri, riti religiosi o commemorazioni d'uso; q) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell' Ufficio competente;
 - r) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo

quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 57

Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al personale incaricato del servizio cimiteriale.

ARTICOLO 58

Epitaffi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve contenere il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Saranno rimosse le epigrafi contenenti scritte offensive o contrarie al decoro. Le epigrafi possono essere scritte in qualsiasi lingua.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di oggetti di recupero.
5. E' consentito il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ARTICOLO 59

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione a cura di chi li ha depositi, pena la rimozione da parte del personale del cimitero.
2. I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro sovrastante la

tomba, salva ripetizione delle somme spese nei confronti dei terzi.

3. E' vietata la piantumazione di qualsiasi tipo di pianta direttamente sul perimetro sovrastante la tomba e nei vialetti circostanti.
4. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino l'altezza di cm.

ARTICOLO 60

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell' Ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dagli artt. 41 e 42 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 61 *Sepolture private*

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all' art. 31, l' uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a)
sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossari, cinerari, ecc.);

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all' apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale ed è stipulata ai sensi della normativa vigente, previa assegnazione del manufatto da parte dell' ufficio cui è affidata l' istruttoria dell' atto.

8. Il diritto d' uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d' uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l' individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l' esercizio del diritto d' uso. In particolare, l' atto di concessione deve indicare:

- la durata e la decorrenza della concessione;
- il nominativo del defunto;
- le generalità del concessionario, con indicazione dell' indirizzo di residenza e del codice fiscale;
- gli estremi del pagamento della tariffa;
- le clausole che regolano l' esercizio del diritto d' uso derivante dalla concessione;
- l' indicazione del loculo, l' ossario o l' urna cineraria oggetto della concessione, distinto con il numero e la fila.

Ogni concessione è subordinata all' osservanza delle disposizioni normative vigenti, nonché da quelle che saranno successivamente emanate in materia, per quanto applicabili.

ARTICOLO 62 *Durata delle concessioni per le sepulture private*

1. Le concessioni di cui all' articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell' art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

2. La durata è fissata:

- a) in 99 (novantanove) anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 60 (sessanta) anni per le sepolture private individuali definite " loculi " ;

3. A richiesta degli interessati, a discrezione del Comune può essere consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell' atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sua stipulazione.

**ARTICOLO 63 *Modalità di concessione per le
sepulture private.***

1. La sepoltura privata di cui al quarto comma, lettera a) dell' art. 61 del presente Regolamento, può concedersi solo in presenza della salma , delle ceneri o dei resti mortali per i loculi, dei resti mortali o delle ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicche/mensole.

2. L' assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepulture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di decesso, e se coincidente, l' ora di morte, partendo dal basso verso l' alto e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in basso, per poi passare alle file superiori, senza lasciare loculi liberi.

3. La disponibilità esistente è determinata dall' ufficio comunale competente al rilascio delle concessioni, secondo la progressione sopra individuata, previa verifica planimetrica.

4. La Giunta Comunale, in relazione alle effettive disponibilità di sepulture private di cui al quarto comma, lettera a) dell' art. 61, può prevedere, con provvedimento generale, che, in deroga al primo comma del presente articolo, può essere concesso al coniuge superstite un loculo vicino e/o adiacente a quello assegnato al coniuge deceduto.

La facoltà di ottenere un loculo vicino od adiacente a quello assegnato al proprio congiunto, può essere estesa anche ai figli o ad altri parenti ed affini. Tale facoltà si estende anche ai

casi in cui si dovesse rendere libero un loculo di qualsiasi lotto vicino ed adiacente a quello assegnato al congiunto defunto.

5. Per l' assegnazione degli ossari valgono le stesse regole del presente articolo.

6. Gli ossari che sono liberi o si rendessero liberi nel corso degli anni per qualsiasi motivo possono essere assegnati in qualsiasi momento a richiesta e a scelta degli interessati, sempre in presenza di resti mortali da tumulare.

7. La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Dalla richiesta di retrocessione scaturisce la reintegrazione automatica del loculo, concesso in uso, che tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi etc.;

8. Per la concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell' art. 61 del presente Regolamento, deve essere osservato, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione;
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l' approvazione del progetto tecnico di ampliamento del cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all' atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% della tariffa vigente per le concessioni di aree cimiteriali.
11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale.

Art. 63 bis

1. La Giunta Comunale, in relazione alle effettive esigenze e alla disponibilità, può riservare provvisoriamente dei loculi per la tumulazioni delle salme che hanno diritto alla sepoltura in cappelle gentilizie in corso di costruzione, in attesa che le stesse, siano rese usabili;
2. L'individuazione è determinata dall'ufficio comunale preposto al rilascio delle concessioni, che provvederà all'assegnazione provvisoria per ordine progressivo dei loculi individuati per tale scopo, osservando come priorità la data di richiesta di assegnazione del loculo provvisorio, partendo dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra iniziando dalla 1^A fila , in basso, per poi passare alle file superiori, senza lasciare loculi liberi.
3. La riserva dei loculi è destinata solamente ai titolari di aree concesse per la realizzazione di cappelle gentilizie ed aventi diritto o in corporazione, associazione et similia:
4. L'assegnazione avviene previo deposito a titolo cauzionale dell'importo pari alle vigenti tariffe dei loculi in uso;
5. La durata della concessione del loculo non potrà superare i 24 mesi dalla data di concessione dell'area

ARTICOLO 64 *Uso delle sepolture private per famiglie*

e collettività

1. Salvo quanto già previsto dall' art. 61 del presente Regolamento, il diritto d' uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all' ente concessionario (corporazione, associazione

2. Ai fini dell' applicazione del 1° e 2° comma dell' art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale ampliata agli affini fino al 6° grado.

3. I casi di " convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in

45

relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

4. L' eventuale condizione di particolare benemerita di cui all' art. 93 del DPR 285/1990, o di legame affettivo nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita sottoscrizione ai sensi di legge, del concessionario depositata presso il Servizio competente prima del

decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all' uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d' uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell' atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 65 Manutenzione delle sepulture private

1. La manutenzione delle sepulture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l' esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepulture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l' altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari; b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; c) l' ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Costruzione dell'opera - Termini 1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell' art.

61 del presente Regolamento impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal Titolo V - CAPO I, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell' atto di concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l' area non sia disponibile, detto termine decorre dall' effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa. Può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 67 *Divisione - Subentri*

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'autenticazione ai sensi di legge, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, purché concordi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata o di un'area, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 65 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato
dall'ufficio
esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel citato art. 64 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. Trascorso il termine di 1 (uno) anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla

richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall' ultima sepoltura se ad inumazione o 60 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 68

Rinuncia a concessione di sepolture individuali

1. Qualora il concessionario, per qualsiasi causa, dovesse rinunciare alla concessione del loculo, il manufatto rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
2. Nel caso in cui il concessionario rinunci entro 20 anni dalla data di concessione per qualsiasi motivo, verrà corrisposto a titolo di parziale indennizzo, una somma pari al 30% del corrispettivo versato al Comune per la concessione.

ARTICOLO 69

Rinuncia a concessione di sepolture per famiglie e collettività

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati costituenti sepolture per famiglie e collettività di cui all' art. 61 n. 2 e 4 lettera b), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - pari al 30% della tariffa attuale della concessione del terreno su cui insiste il manufatto, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 50% della sua durata;
 - pari al 20% della tariffa attuale della concessione del terreno su cui insiste il manufatto, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 25% della sua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 70 *Rinuncia a concessione di*

aree libere

49

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

del deposito cauzionale, il rimborso della somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 71 *Revoca*

1. Salvo quanto previsto dall' art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell' Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del Servizio competente previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l' uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l' originaria concessione, un' equivalente sepoltura nell' ambito dello stesso cimitero o costruzione indicati dall' amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Qualora non risulti possibile garantire una equivalente sepoltura, l' Amministrazione Comunale potrà procedere, ove consentito dalla vigente normativa, alla riduzione a resti mortali delle salme.

In tal caso, dovrà essere data comunicazione al concessionario almeno 60 giorni prima di quello fissato per la traslazione delle salme; in caso di irreperibilità del concessionario, si procederà mediante pubblicazione all'Albo pretorio e con avvisi presso il cimitero. Nel giorno indicato le operazioni avverranno anche in assenza del concessionario.

Articolo 72

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali

era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando la salma, le ceneri, o i resti mortali vengano trasferiti altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi;

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all' art. 66, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

f) in caso di mancata comunicazione nel subentro, nei modi e nei tempi previsti dall' art. 67;

g) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura prevista dall' art. 65;

h) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell' atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all' Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente in base all'accertamento dei relativi presupposti e non comporta alcun rimborso né della tariffa né delle spese sostenute per la concessione.

ARTICOLO 73

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Successivamente il Dirigente competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 74

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell' atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività,

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvedere il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE FUNEBRI

CAPOI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 75 *Accesso al cimitero*

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Sono consentite semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc., e lavori di ordinaria manutenzione in genere.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 55 e 56 del presente Regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 76

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. Gli interventi di costruzione di sepolture private sono soggette alle disposizioni tecniche contenute nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Nell'atto di concessione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi epigei è fissato in ragione di n. 1 loculo per ogni metro quadrato di area concessa; Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di n. 1 e 1/2 loculi per ogni metro quadrato di area concessa; se si tratta di progetti relativi ad aree concesse per sepolture a sistema di inumazione,

5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Dirigente del servizio competente.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
8. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

ARTICOLO 77 *Responsabilità - Deposito cauzionale*

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi. 2. La realizzazione delle opere è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero o polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, da stabilirsi a cura dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 78

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo autorizzato ai sensi di legge, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 79

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

ARTICOLO 80

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per l'impresa è fissato dal Responsabile dell'ufficio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche. In questo caso si renderà necessaria apposita autorizzazione dall'ufficio che terrà conto dell'apertura e chiusura da parte del personale comunale.

ARTICOLO 81

Sospensione dellavoro in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 82

Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio competente per mezzo dei propri uffici, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 83

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO V IMPRESE FUNEBRI

ARTICOLO 84

Funzioni - Licenza

1. Le imprese funebri, a richiesta dei parenti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;

b) fornire feretri e gli accessori relativi;

c) occuparsi della salma,

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.

115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, qualora esercenti il trasporto funebre,

dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal

D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 85

Divieti

1 E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V DISPOSIZIONI

VARIE CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE ARTICOLO 86

Sepoltura di cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove la giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, la giunta potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 87

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuta una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che coincide con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 88

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo dalla sepoltura con gli estremi del luogo di introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 89 *Registro giornaliero delle
operazioni cimiteriali*

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 90

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui al precedente art. 90, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero di sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 88.

ARTICOLO 91

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell' Ufficio competente predispone annualmente l'elenco, distinto per lotti, delle concessioni in scadenza.

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione secondo quanto disposto dalle vigenti normative, in particolare l' art. 34 comma 26 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

ARTICOLO 93

Oggetto

1. Il Servizio di illuminazione votiva riguarda l' illuminazione, con lampade elettriche, di cappelle, loculi, ossari, cippi, monumenti funebri e tombe del cimitero comunale.

2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di ampliamento del cimitero e di manutenzione effettuati dal Comune o dal gestore dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

ARTICOLO 94

Modalità di accesso

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal gestore; quest' ultimo si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l' impianto.

2. Il Gestore provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, di rinnovo dei contratti scaduti, di disdetta dei contratti in corso, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento.

ARTICOLO 95

Durata

1. La durata minima della concessione del servizio è di un anno, a decorrere dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento.

2. La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l' utente non ne avrà data disdetta mediante comunicazione scritta entro il 30 Novembre dell' anno precedente.

3. Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.

ARTICOLO 96

Tariffe

1. La tariffa del servizio è stabilita dall' organo comunale competente ed è articolata in:

- a) un contributo fisso, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del portalampada e della lampada stessa;
- b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all' articolo successivo, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell' impianto, il ricambio delle lampade, l' erogazione dell' energia elettrica.

ARTICOLO 97 *Modalità*

di pagamento

1. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno con le modalità stabilite dal gestore; a tal fine verrà inviato agli utenti apposito avviso, contenente l' indicazione dell' importo, del termine e delle modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall' effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente al gestore la determinazione della somma da pagare per il servizio.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il gestore, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l' erogazione di corrente o interrompere o eliminare l' impianto senza diritto, per l' utente, di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento, completo se l' allacciamento è stato eliminato e in misura del 50% se è stato solo interrotto.
3. In caso di disdetta di contratto in corso, compete al richiedente il pagamento dell' intero canone annuale, mentre il gestore non potrà richiedere oneri per la disattivazione dell' impianto.

ARTICOLO 98

Modalità del servizio

1. L' illuminazione votiva dovrà essere fornita tutti i giorni 24 ore su 24.
2. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica per eventuali riparazioni e/o modifiche agli impianti; tali interruzioni di energia elettrica nonché quelle dipendenti da cause di forza maggiore non danno luogo ad alcun tipo di risarcimento o a pretese di sorta.

ARTICOLO 99

Divieti

1. E' vietato al titolare della concessione intervenire sull' impianto di illuminazione votiva, cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione. 2) I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, e rimanendo la facoltà del Gestore di interrompere il servizio stesso.

ARTICOLO 100

Reclami e rimborsi

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto al Gestore.
2. L' utente non può sospendere per tali motivi i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. Il Gestore si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell' utentedi idonea segnalazione di mancato o parziale funzionamento.

CAPO III

NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI ARTICOLO 101

Richiesta servizi

1. Ogni richiesta relativa a trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, o concessione di aree, sepolcreti, archi, loculi, nicchie, o di apposizione di croci, lapidi, busti, o per la costruzione di tombini, monumenti, ecc., si intende effettuata in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione è da ritenersi estranea all'azione che ne consegue e mantiene fermo lo stato di fatto e di diritto fino alla definizione della stessa.

ARTICOLO 102 *Efficacia delle disposizioni del*

deliberazione, con cui il Consiglio Comunale procede alla sua approvazione, diviene pienamente efficace ed esecutiva ai sensi di legge.

2. E' abrogato il precedente regolamento comunale approvato con delibera di G.M. n. 79 del 22.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. È da intendersi abrogato ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente Testo Unico.

4. Copia del presente Testo Unico deve essere conservata presso la Segreteria Generale del Comune, presso l'Ufficio di Stato Civile e presso gli uffici del Cimitero comunale e può essere consultata da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta.

5. Il presente Testo Unico si applica alle concessioni cimiteriali assentite sotto la vigilanza dei precedenti regolamenti. Al tal fine l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine non superiore a giorni 90 per conformarsi alle disposizioni del presente Testo Unico, fatti salvi i diritti quesiti.

6. I procedimenti iniziati sotto la vigilanza del precedente regolamento cimiteriale comunale sono definiti in base alle disposizioni dello stesso. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

7. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme del presente Testo Unico.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali che disciplinano la materia.

ARTICOLO103

Sanzioni

1. Chiunque violi le norme del presente Testo Unico, qualora non trovino applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € . 50 a € . 100.

2. Per quanto non diversamente regolato, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni trovano disciplina nelle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le somme riscosse sono introitate dalla tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituiscono.